

COMUNE DI ROBBIO

Provincia di Pavia

Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione del C.C. avente ad oggetto: "DEFINIZIONE AGEVOLATA TARES/TARI ANNI 2013-2016".

Il Revisore dei Conti Dott. Salvatore Laguardia,

- Vista la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione in oggetto;
- Esaminata la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale che assumerebbe valore regolamentare (introducendo una procedura finalizzata a consentire al Comune ed ai contribuenti di porre in essere il recupero in forma agevolata della TARES e della TARI dovuta per anni d'imposta in relazione ai quali la decadenza risulta essere fissata al 31 dicembre 2018);
- Considerato che in relazione all'accertamento della TARES dovuta per il 2013 e della TARI dovuta per gli anni 2014-2016, l'Amministrazione, ritiene opportuno introdurre una procedura di definizione agevolata analoga a quella già applicata nel 2015, per garantire parità di trattamento dei contribuenti coinvolti nella nuova fase di accertamento svolta nel 2016, diversi da quelli che hanno potuto usufruire nel 2015 della procedura di definizione agevolata;
- Considerato che in tali ipotesi, non accertate in precedenza, l'omesso/parziale versamento del Tributo sui rifiuti non risulta imputabile in modo esclusivo ai contribuenti;
- Preso atto che la definizione agevolata non si applicherà:
 - agli evasori totali, vale a dire ai contribuenti che non abbiano mai provveduto a presentare alcuna denuncia ai fini T.A.R.S.U./TARES e TARI per immobili condotti nel Comune;
 - agli evasori parziali, ove gli stessi non siano già stati accertati per gli anni 2011 e 2012, ovvero ove gli stessi non abbiano provveduto al pagamento delle somme accertate in relazione a tali annualità d'imposta;
- Preso atto che, per gli evasori totali o parziali di cui al punto precedente, non accertati da parte del Comune, che dovessero nel frattempo ravvedersi o presentare denuncia ai fini TARI per gli anni di imposta 2016 e successivi, verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 14, commi 40 e 41 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (TARES) e di cui all'art. 1, commi 696 e 697 L. 147/2013 (TARI), per pari trattamento tributario e sanzionatorio rispetto ai contribuenti che abbiano già formato oggetto di accertamento della maggiore taxa dovuta per gli anni 2011 e 2012;

- Visto l'art. 13 della L. 289/2002 (Finanziaria per l'anno 2003);
- Visto l'art. 10, commi 2 e 3, della L. 212/2000 (Statuto del contribuente);
- Viste le sentenze nn. 12675, 12677, 12678, 12679 e 12688 pronunciate nel 2012 dalla Corte di Cassazione;
- Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile dalla Responsabile del Servizio finanziario,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in relazione all'approvazione della proposta di deliberazione, avente valore regolamentare, che introduce una procedura di definizione agevolata ai soli fini TARES per l'anno 2013 e TARI per gli anni 2014-2016, mediante versamento della sola maggiore tassa dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Robbio, 16 luglio 2018

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Salvatore Laguardia

